

Filium alienum suscipere. *A margine di un passo di Paolo*

[CARLO LORENZI^(*)]

SOMMARIO: 1. Il *principium* di D. 45.1.132. – 2. L'espressione *filium alienum suscipere*.

1. Se nel Digesto e nelle compilazioni giuridiche tardoantiche si possono rinvenire testimonianze e provvedimenti in cui viene fatto riferimento a soggetti affidati alla cura di persone estranee per essere cresciuti, alla stregua di propri discendenti⁽¹⁾, un'eventualità di tale genere sembra potersi riconoscere anche in un noto passo di Paolo:

D. 45.1.132 *pr.* PAUL. 15 Quaest. *Quidam cum filium alienum susciperet, tradenti promiserat certam pecuniae quantitatem, si eum aliter quam ut filium observasset. Quaero, si postmodum domo eum propulerit vel moriens nihil ei testamento reliquerit, an stipulatio committetur, et quid intersit, utrum filius an alumnus vel cognatus agentis fuerit. Praeterea quaero, si filium suum quis legitime in adoptionem dederit et ita, ut supra scriptum est, stipulatio intercesserit eumque pater adoptivus exheredaverit vel emancipaverit, an stipulatio committatur. Respondi: stipulatio utilis est in utroque casu: igitur, si contra conventionem factum sit, committetur stipulatio. Sed videamus primum in eo, qui legitime adoptavit, an possit committi, si eum exheredaverit vel emancipaverit: haec enim pater circa filium solet facere: igitur non aliter eum quam ut filium observavit. Ergo exheredatus de inofficioso agat. Quid ergo dicemus, si et meruit exheredari? Emancipatus plane et hoc remedio carebit. Quare sic debuit interponi stipulatio, ut, si eum emancipasset vel exheredasset, certum quid promitteret. Quo tamen casu commissa stipulatione potest quaeri, an exheredato permittendum esset dicere de inofficioso? Maxime, si patri naturali heres extitisset, an victo denegan-*

^(*) Università degli Studi di Perugia.

⁽¹⁾ Per la loro individuazione v. *infra*.

da est ex stipulatu actio? Sed si ei, qui stipulatus est, non debuit denegari victo filio, nec ipsi deneganda erit debita pecuniae exsecutio. In eo autem, qui non adoptavit, quem intellectum habeat haec conceptio “si eum aliter quam ut filium observasset”, non prospicio: an et hic exigimus exheredationem vel emancipationem, res in extraneo ineptas? Sed si is, qui legitime adoptavit, nihil facit contra verba stipulationis, cum utitur patrio iure in eo, qui haec non fecit, dicit supervacuo: dici tamen poterit commissam esse stipulationem.

Il complesso testo paolino si presta, in realtà, ad essere preso in considerazione da angolazioni diverse. Ciò che qui si vuole porre sotto osservazione è, tuttavia, l'utilizzazione dell'espressione *filium alienum suscipere*⁽²⁾.

⁽²⁾ In relazione a profili che, più o meno direttamente, possono collegarsi a questo aspetto v., in particolare, L. MITTEIS, *Adoptionsurkunde vom Jahre 381 A.D.*, in *APF*, 3, 1906, p. 182 s.; P. MORIAUD, *De la simple famille paternelle en droit romain*, Genève, 1910, p. 104, nt. 76; C.G. BERGMAN, *Beiträge zum römischen Adoptionsrecht*, Lund, 1912, p. 19 s.; H. PETERS, *Rec. di C.G. BERGMAN, Beiträge zum römischen Adoptionsrecht (1912)*, in *ZSS*, 33, 1912, p. 583 s.; B. PITZORNO, *L'adozione privata*, Perugia, 1914, p. 66 e nt. 1 *ibidem*; S. CUGIA, *Profili del tirocinio industriale*, Napoli, 1922, pp. 61 s. e 75 s.; A. ALBERTONI, *L'apokeryxis. Contributo alla storia della famiglia*, Bologna, 1923, p. 90 s.; M. WURM, *Apokeryxis, Abdicatio und Exhereditio*, München, 1972, p. 82 s.; M. KASER, *Das Römische Privatrecht*, 2, München, 1975², p. 211, nt. 31; P. FREZZA, *Giurisprudenza e prassi notarile nelle carte italiane dell'alto medioevo e negli scritti di giuristi romani*, in *SDHI*, 42, 1976, p. 232 ss.; P. VOGLI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano*, in *Iura*, 31, 1980 (ora anche in *Studi di diritto romano*, 2, Padova, 1985), p. 44 nt. 41; M. KURYLOWICZ, *Adoption on the Evidence of the Papyri*, in *JJP*, 19, 1983, p. 65; B. RAWSON, *Children in the Roman familia*, in *The Family in Ancient Rome* (ed. B. Rawson), London-Sidney, 1986, p. 174; H.S. NIELSEN, *Alumnus: A Term of Relation Denoting Quasi-adoption*, in *C&M*, 38, 1987, p. 155; P.R.C. WEAVER, P.I. WILKINS, *A Lost Alumna*, in *ZPE*, 99, 1993, p. 244, nt. 17; A. SMODLAKA KOTUR, *Alumni. Legal Status in Roman Dalmatia (The Dalmatian Evidence)*, in *RIDA*, 41, 1994, p. 403; C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem*, 2, Milano, 1995, p. 41 s.; J.F. GARDNER, *Family and Familia in Roman Law and Life*, Oxford, 1998, p. 95 s.; M. MIGLIORINI, *L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano*, Milano, 2001, p. 87 s.; A. D'ORS, *La afiliación del alumnus*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, hrsg. von M.J. Schermaier, J.M. Rainer, L.C. Winkel, Köln-Weimar-Wien-Böhlau, 2002, p. 153; S. SCIORTINO, *C. 8.46.6: brevi osservazioni in tema di abdicatio ed apokeryxis*, in *AUPA*, 48.2, 2003, p. 335, nt. 4; S. RUIZ PINO, *La vertiente inspublicista de la institución adoptiva en derecho romano y su proyección en el derecho español*, Madrid, 2013, p. 207; L. DI LEO, *Nullità ed inutilità con particolare riferimento alla stipulatio*, diss., Roma, 2014, p. 205 ss.; Σ.Μ. ΤΖΟΡΤΖΑΚΑΚΗ-ΤΖΑΡΙΑΔΟΥ, Ο θεσμός της datio in adoptionem. Από το αρχαιότερο

Il passo riguarda una questione affrontata da Paolo relativamente all'interpretazione di una *stipulatio* e alle sue conseguenze. Si dà il caso di una persona che accoglie un figlio altrui con l'accordo di trattarlo non diversamente da un figlio proprio⁽³⁾. Il quesito che si pone riguarda ciò che debba avvenire se il ricevente non rispetti quanto convenuto: ad esempio, se cacci di casa colui che gli è stato affidato o se, cessato di vivere, nulla gli abbia lasciato per testamento. In tal caso l'accordo si potrebbe considerare violato e, dunque, la *stipulatio* esigibile? E quale differenza vi sarebbe se si trattasse di un figlio, di un *alumnus* o di un *cognatus* di chi agisse? Si affaccia poi l'ulteriore questione che riguarda il caso della conclusione di una *stipulatio*, come quella sopra considerata, allorchando un proprio figlio sia stato dato *legitime* in adozione e il padre adottivo lo abbia diseredato o emancipato. Il giurista, immediatamente, afferma che in entrambe le situazioni considerate la *stipulatio* è *utilis*, per poi passare a valutazioni più specifiche.

Anzitutto considera se la stipulazione possa avere effetto anche quando il figlio adottivo venga diseredato o emancipato da colui che lo abbia legittimamente adottato. Ora, per Paolo, è chiaro che un padre, rispetto al proprio figlio possa farlo e, dunque, il padre adottivo che così si comporti

Ρωμαϊκό Δίκαιο στη μεταρρύθμιση του Ιουστινιανού, Θεσσαλονίκη, 2008, p. 203 ss.; S. PULIATTI, *Matrimonio e vincoli da parentela spirituale in età tardoantica*, in *Diritto@Storia*, Memorie 13, 2015, <https://www.dirittoestoria.it/13/memorie/Puliatti-Matrimonio-vincoli-parentela-spirituale-tardoantica.htm> nt. 5; M.A. LIGIOS, *Le schiave ornatrici in D. 32.65.3 (Marcian. 7 inst.): considerazioni su lavoro artigianale e valori etici nella riflessione giurisprudenziale classica*, in I. PIRO (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino*, 4, Tricase, 2016, p. 303, nt. 15; A. MIRABELLA, *L'apokéryxis (Ἀποκήρυξις) e l'autorità paterna nella Grecia antica*, in *Iura & Legal Systems*, 6/2, 2019, p. 21, nt. 6. Si veda, altresì (in riferimento all'adozione), la citazione del passo in E. VOLTERRA, *La nozione dell'adoptio e dell'arrogatio secondo i giuristi romani del II e del III secolo d.C.*, in *BIDR*, 49, 1966 (ora anche in *Scritti giuridici*, 2, Napoli, 1991), p. 150, nt. 42; e, più ampiamente, C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem*, 1, Milano, 1990, p. 420 s. Cfr. inoltre P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, I. Diritto di famiglia* (1925), rist., Milano, 1963, p. 48, ntt. 2 e 83.

⁽³⁾ La clausola chiave dell'accordo è quella di "non trattarlo in modo diverso rispetto a un figlio". Questa condizione introduce una tensione interpretativa: cosa significa concretamente "trattare come un figlio"? Paolo si volgerà successivamente, in relazione al caso di un figlio adottato, ad analizzare i limiti dell'autonomia del *paterfamilias*, interrogandosi su quali atti (come diseredazione o emancipazione) possano essere considerati compatibili con tale promessa.

nei confronti dell'adottato non lo tratterebbe in maniera diversa da un proprio figlio naturale. Di seguito scende in particolari riguardanti l'eventualità della diseredazione⁽⁴⁾. Solo più avanti giunge ad occuparsi di colui che non avesse formalmente adottato il figlio altrui, esprimendo la sua difficoltà nel comprendere il senso dell'espressione "se lo trattasse in modo diverso da un figlio". Forse che in questo caso – si domanda – si dovrebbe richiedere la diseredazione o l'emancipazione che sono atti non attuabili da parte di un estraneo? Tuttavia, prosegue, se chi ha legittimamente adottato non contravviene alle parole della stipulazione, esercitando un diritto paterno nei confronti del figlio, di chi non compie tali atti è perfino inutile parlare. A questo punto, Paolo si avvia a concludere il *principium* del frammento "in modo

⁽⁴⁾ Pertanto, osserva il giurista, il figlio adottato che sia stato diseredato potrebbe agire *de inofficioso*. Cosa dire – continua – se, però, la diseredazione fosse meritata? Nel caso, poi, dell'emancipato, a questi non sarebbe spettato nemmeno tale rimedio. Di conseguenza, afferma Paolo, la stipulazione avrebbe dovuto essere formulata in modo tale da prevedere che, se il padre adottivo avesse emancipato o diseredato l'adottato, avrebbe dovuto promettere una somma certa. Paolo, dunque, critica implicitamente la genericità della stipulazione. Egli osserva che, per evitare ambiguità, la clausola avrebbe dovuto prevedere espressamente una conseguenza economica nel caso in cui l'adottante diseredasse o emancipasse il figlio. Questa osservazione rivela l'importanza, per il giurista, di definire con precisione le condizioni e le conseguenze di un contratto. In assenza di una formulazione chiara, infatti, l'interpretazione diventa complessa. Il testo mette in evidenza una tensione fondamentale tra il diritto contrattuale e il diritto familiare romano: da un lato, il contratto consente alle parti di stabilire obblighi e conseguenze economiche in base alla loro autonomia; dall'altro, l'adozione è regolata dal diritto familiare, che attribuisce al *paterfamilias* poteri specifici sui figli, compresi quelli adottivi. Paolo si adopera per bilanciare questi due ambiti, suggerendo che l'autonomia contrattuale non può genericamente annullare i poteri legittimi del *paterfamilias*, poi si spinge a configurare il caso in cui questi vengano limitati da condizioni della stipulazione formulate in modo chiaro e univoco.

Il discorso del giurista continua, ma sembra qui annebbiarsi la fattispecie da cui era partito, cioè quella di un accordo fra chi accoglieva presso di sé il figlio altrui e colui che glielo aveva consegnato, al di là della rilevanza giuridica del rapporto fra l'accipiente e l'affidato/adottato. Nel caso in cui, dunque, la stipulazione sia stata formulata nel modo sopra indicato e l'accordo venga violato, prosegue Paolo, ci si potrebbe chiedere se al diseredato sia consentito agire *de inofficioso*, e ancora, in particolare, se, uscitone sconfitto, fosse diventato erede del padre naturale, si dovrebbe negare l'*actio ex stipulatu*. Tuttavia, rileva il giureconsulto, se a colui che ha stipulato l'accordo non è da negare l'azione, essendo rimasto soccombente il figlio, nemmeno a questi si potrà negare l'esecuzione della somma dovuta.

strano”⁽⁵⁾ dichiarando che, tuttavia, si potrà dire che la *stipulatio* sia *commissa*.

2. L'utilizzazione, nel passo paolino, dell'espressione *filium alienum suscipere* appare, per la maggior parte di coloro che se ne sono occupati, piuttosto ambigua e sfuggente. Non pochi sono quelli che hanno inteso vedere in essa un riferimento alla *υιοθεσία* greca⁽⁶⁾, spesso accostata all'*adoptio* romana⁽⁷⁾ e ravvisata, principalmente, in documenti papiracei quali, ad esempio, P. Oxy. IX, 1206⁽⁸⁾

⁽⁵⁾ Così J.F. GARDNER, *Family and Familia*, cit., p. 95 s.: «Nevertheless, he [Paul] continues oddly, 'it will be able to be said that stipulation takes effect'. These last words – continua la studiosa – perhaps suggest that in Paul's view, where there was non adoption, and therefore no legal relationship, 'treating like a son' can bear only the meaning of showing some, albeit unspecified, kindness beyond what would normally be shown to person unconnected either by blood or by *familia* membership». D'altra parte, aggiungerei, Paolo sembra dallo stesso punto di vista anche rispetto al caso dell'adozione. Per M. MIGLIORINI, *L'adozione*, cit., p. 44 s., si tratta di una stipulazione comunque priva di efficacia in quanto «il negozio si presta ad essere considerato un patto successorio» *de facto*, producendo, cioè, una limitazione, ora per allora, della libertà di testare.

⁽⁶⁾ Fra questi, si possono ricordare L. MITTEIS, *Adoptionsurkunde*, cit., p. 182 s.; P. MEYER, *Juristische Papyri Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde*, Berlin, 1920, p. 22; R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 b.C.-640 a.D.*, New York, 1944, p. 101, nt. 19; A. ALBERTONI, *L'apokeryxis*, cit., p. 91 s.; M. KURYLOWICZ, *Adoptio prawa rzymskiego. Rozwój i zmiany w okresie poklasycyzyzm i justynianskim*, Lublin, 1976, pp. 49 e 75; ID., *Adoption on the Evidence*, cit., pp. 65, 71 e 73 s.; M. WURM, *Apokeryxis*, cit., p. 82 s.

⁽⁷⁾ Per una ricognizione delle posizioni della dottrina in proposito, vale la pena rinviare a M. MIGLIORINI, *L'adozione*, cit., p. 87 ss.

⁽⁸⁾ P. OXY. IX, 1206 (Oxyrinchus, a. 335):

ὕπατειας Ἰουλίου Κωνσταντίου πατρικίου ἀ[δ]ελφοῦ τοῦ δε[σ]πότης ἡμῶν
[Κ]ωνσταντίνου Αὐγούστου καὶ Ρουφίου Ἀλβίνου τῶν λαμπ(ροτάτων).
Αὐρήλιοι Ἡρακλῆς Ἀράσιος τὸ ἐφέστιον ἔχω[ν ἐν] τ[ῆ] λαμπ(ροῦ) καὶ λαμπ(ροτάτη)
Ἰξυρυγ[χ(ιτῶν)]
πόλει καὶ ἡ συνοῦσα γυνὴ Ἀσάριον Ἀγάθωνος ἀπὸ τ[ῆ]ς αὐτῆς πόλεως
5 καὶ Αὐρήλιος Ὀρίων Ὀρίωνος ἀπ[ὸ τῆ]ς [αὐ]τῆς πόλεως ἀλλήλοις
χαίρειν. ὁμολογοῦμεν ἡμῖς [μὲν ὃ] τ[ε] Ἡρακλῆς καὶ ἡ γ[υ]νὴ Εἰσάριον ἐκδε-
δοκῆναι σοὶ τῷ Ὀρίωνι τὸν ἐξ [ἡμ]ῶν υἱὸν Πατερ[μοῦθ]ιν ὡς ἐτῶν
δύο εἰς υἰοθεσίαν, ἐμὲ δὲ τὸν [Ὀρίων]α ἔχειν τ[ο]ῦτ[ο]υ γνήσιον
υἱὸν πρὸς τὸ μένειν αὐτῷ τὰ ἀπ[ὸ] τ[ῆ]ς διαδοχῆς τῆς κληρονομίας
10 μου δίκαια, καὶ οὐκ ἐξέστε μοι τοῦτον ἀπόσασθαι οὔτε εἰς

e P. Lips. 28⁽⁹⁾. Tuttavia, come ha particolarmente messo in luce il Miglio-

δουλαγωγείαν ἄγειν διὰ τὸ εὐγενῆ αὐτὸν εἶν[α]ι κ[α]ί ἐξ εὐγενῶν
γονέων ἐλευθέρων, ὥσπερ οὐδὲ καὶ ἡμῖν τῷ τ]ε Ἡρακλείῳ καὶ
τῇ γυνεὶ Εἰσαρηὶ ἐξέστε τὸν παῖδα ἀποσπᾶν ἀπ[ὸ] σοῦ τοῦ Ὠρίωνος
διὰ τὸ ἀπαξαπλῶς εἰς ὑειοθεσίαν ἐκδεδοκέναι [σοι α]ὐτὸν, οὐδ' αὖ
15 μετὰ ταῦτα ἐξέστ]ε τινὶ παραβένειν τὰ ἐνγε[γ]ραμμένα διὰ
τὸ ἐπὶ τούτοις συνεπίσθαι καὶ συντετίσθαι. κύρια τὰ τῆς ὑειο-
θεσίας γράμματα [δισσ]ὰ γραφέντα πρὸς τὸ ἐκότερον μέρος
ἔχειν μοναχόν, καὶ ἐπερωτηθέντες ὑπ' ἀλλήλων ὠμολόγησα(μεν).
ὕπατειας τῆς προκ(ειμένης) Φαρμουῦθι

20 (Π *manus*) [Ἀὐρ]ήλιος Ὠρίων παρείληφα τὸν παῖδα εἰς ν]
[καί] ἀπογράνομαι αὐτὸν εἰς ἑμαυτοῦ γνήσιο[ν] υἱὸν πρὸς τὸ
[μέ]νιν αὐτῶ τὰ ἀ[πὸ] τῆ]ς διαδοχῆς ἐκ κληρ[ο]ν[ομίας] μου]
[ὡς] πρόκειται, καὶ ἐπ[ε]ρωτηθ(εις) ὠμολόγησα. Ἀ[ὐρ]ήλιος. . . .]
[ἔ]γραψα ὑπ(ὲρ) αὐτοῦ γράμμ(ατα) μὴ εἰδότος.

Riferimenti bibliografici in M. MIGLIORINI, *L'adozione*, cit., p. 13 ss.

⁽⁹⁾ P. LIPS. 28 (Hermoupolis Magna, a. 381):

[ὕπατ]είας Φλαυίων Εὐχερίου τοῦ λαμπροτάτου καὶ Συναγρίου τοῦ λαμπροτάτου
ἐπάρ[χ]ου Τῦβι ε.

[Ἀ]ὐρήλιοι Τεεὺς Παῆσιος μητρ[ὸς] Θαήσιος ὡς (ἐτῶν) ξ, οὐλὴ γόνατ[ι] ἀριστερῶ
[ἀπὸ] κώμης Ἄρεως τοῦ Ἑρμοπολείτου μετὰ συνεστῶτος οὗ ἑκο[ῦ]σα ἑμαυτῇ
5 παρήνεγκα τοῦ καὶ γράφοντος ὑπὲρ ἐμοῦ μὴ εἰδυῖης γράμματα [Ἀὐ]ρηλίου
Προ[ο]ῦτος Κουλώτος κωμάρχου ἀπὸ τῆς αὐτῆ[ς] κώμης Ἄρεω[ς] καὶ Σιλβαν[ὸς]
Πε[τ]ήσιος υἱὸς τῆς προκειμένης Τεεῦτος ἐξῆς ὑπογράφων ἀποτακτικὸς
[ἀ]πὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἄρεως ἀλλήλοις χαίρειν. ἐπειδὴ ὁ μειζότερος
[υ]ί[ὸς] ἐμοῦ τῆς προκειμένης Τεεῦτος τελευτῶν Παπνούθιος τὸ ὄνομα
10 κ[α]τέλειψε[ν] υἱὸν Παῆσιν τὴν προσηγορίαν ὡς (ἐτῶν) ι πλείω ἔλατ[το]ν, ἔδοξεν δὲ
[ὡς]τ' ἐμὲ τὸν [ἀ]δελ[φ]ὸν αὐτοῦ Σιλβανὸν κατ' εὐσεβίαν τοῦτον τὸν παῖ[δ]α ἔχειν
[καθ'] υἱοθεσίαν πρὸς τὸ δύνασθαι ἀνατρέφεσθαι εὐγενῶς καὶ γνησίως, κατ[ὰ] τ[ο]ῦτο
[ὁμο]λο[γοῦ]με[ν] ἐ]γὼ μὲν ἢ Τεεὺς π[α]ρ[α]δεδοκέναι σοὶ [τ]ῷ Σιλβανῶ τὸν μνημονευθέν-
τα παῖδ[α] πρ[ὸς] υἱοθεσίαν μετ[ὰ] τῆ]ς πατρ[ώ]ας αὐτοῦ [κ]λη[ρον]ομίας καὶ μη[τ]ρ[ώ]
ρῶ[ας] ἔν τε γηδί-

15 οἰς καὶ οἰκοπέ[δο]ις καὶ ἐνδομενικοῖ[ς] διαφόροις εἶδεσι πρ[ὸς] τὸ εἶναι σοῦ υἱ[ὸ]ν
γνήσιον καὶ πρω-

τότοκον ὡς ἐξ ἰδίου αἵματος γεννηθέντα σοι, ἐγὼ δὲ ὁ Σιλβανὸς παρειληφέναι παρὰ
σοῦ τῆς μητρός μου Τεεῦτος τὸν προκείμενον υἱὸν Παπνουθίου πρὸς ν ὄνπερ
θρέψω καὶ ἱματιζῶ εὐγενῶς καὶ γνησίως ὡς υἱὸν γνήσιον καὶ φυσικὸν ὡς
ἐξ ἐ[μ]οῦ γενόμενον, παρειληφέναι δὲ καὶ τὰ πατρῶα αὐτοῦ πράγματα καὶ μητρῶα ἔν τε
20 γη[δ]ίοις καὶ οἰκοπέδοις καὶ ἐνδομενικοῖς διαφόροις σκεύεσει ἐπὶ τῷ με ταῦτα αὐτῶ
δια-

rini⁽¹⁰⁾, non può riconoscersi una precisa corrispondenza fra l'*alienum filium suscipere* e la υίοθεσία. A quest'ultima espressione è infatti da connettere un significato tecnico-giuridico che non si riscontra nel caso della parola *susceptio* che nelle fonti «ha il senso di educare, allevare o crescere qualcuno come figlio indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto che lega il *susceptor* al *susceptus*»⁽¹¹⁾. In sostanza, mentre l'*adoptio* e la υίοθεσία sono strumenti giuridici attraverso i quali si mira alla formale introduzione di un soggetto in un diverso nucleo familiare, creando in tal modo anche aspettative successorie derivanti dall'assunzione della qualità di erede, la *susceptio filiorum* consiste nel semplice affidamento di un figlio ad altri perché questi se ne prenda cura.

φυλάξαι καὶ ἀποκαταστήσαι αὐτῷ ἐνήλικι γενομένῳ μετὰ καλῆς πίστεως, εἶναι δ' αὐτὸν καὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων κληρονόμον υἰοθετηθέντα μοι ὡς προεῖρηται. ἡ υἰοθεσία κ[υ]ρία δ[ι]στῆ

γραφεῖσα ὁμοτύπως πρὸς τὸ παρ' ἐκ[ά]στῳ ἡμῶν εἶναι μοναχὸν πρὸς ἀσφάλειαν κ[α]ὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὠμολογή(σαμεν).

(II *manus*) Αὐρη[λ]ί[α Τ]εὺς Παήσι[ο]ς ἡ προκειμένη ἐθέμην τὴν υἰοθεσί[α]ν καὶ εὐδοκῶ καὶ πί[θ]ομοι π[ᾶ]σι τοῖς

25 ἐγγ[ε]ρα[μ]μέν[ο]ις ὡς πρόκειται. Αὐρήλιος Προὺς Κουλῶτ[ο]ς κωμάρχας ὁ προκειμέ[ν]οις

συν[έ]στην αὐτῆ καὶ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ εἰδ(υῆς). (III *manus*) Αὐρήλιος Σίλβανος Πε[τ]ήσιος ὁ προκει-

μεν[ο]ς ἀ[π]ο[τ]α[κ]τικὸς ἐθέμην τὴν υἰοθεσίαν καὶ παρίληφα τὴν πατρώαν αὐτ[ο]ῦ κληρονομίαν

κα[ὶ] μ[η]τρῶαν καὶ εὐδοκῶ καὶ πίθομαι πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις ὡς πρόκειται. (IV *manus*) δι' ἐμοῦ Φιλοσαρά[πι]δος ἐγρά(φη).

Per riferimenti bibliografici v. M. MIGLIORINI, *L'adozione*, cit. pp. 61 ss. Il testo è considerato da B. PIZORNO, *L'adozione privata*, cit., p. 57, come un esempio di attuazione di quella che egli definisce come “adozione privata” in ambito romano.

⁽¹⁰⁾ V. M. MIGLIORINI, *L'adozione*, cit., p. 87 ss.

⁽¹¹⁾ M. MIGLIORINI, *L'adozione*, cit., p. 95. L'autore si pone poi il problema della relazione fra l'*alienum filium suscipere* e l'atto del *tollere liberos*. Senza qui entrare nel merito delle questioni attinenti al *tollere liberos*, mi sembra che l'interrogativo, nello specifico, non abbia motivo di porsi. Direi, infatti, che per definizione il *tollere liberos*, atto il cui compimento compete tipicamente al *paterfamilias*, sia pure, eventualmente, per il tramite di altra persona, quale una levatrice che riceve l'ordine dal padre, sia rivolto all'accoglimento del proprio figlio nella comunità familiare, mentre nel caso della *susceptio* di cui sopra la fattispecie riguarda un figlio altrui.

In tal senso l'insistenza di Paolo nell'utilizzare l'avvebio *legitime* (*filium suum quis legitime in adoptionem dedit et qui legitime adoptavit* ripetuto per due volte nel passo)⁽¹²⁾ è orientata a fare percepire, nella maniera più chiara, come vi sia una netta diversità, sul piano giuridico, tra *adoptio* e *susceptio*, rimanendo, quest'ultima, una figura non riconducibile a un modello negoziale⁽¹³⁾.

La Russo Ruggeri, in maniera piuttosto isolata, ritiene, a proposito del passo di Paolo, che esso costituisca la dimostrazione di come in Roma fosse diffusa la pratica di effettuare *susceptiones filiorum* accompagnate da apposite stipulazioni⁽¹⁴⁾. Da questo punto di vista, tuttavia, non credo che la *susceptio* debba essere rappresentata come necessariamente connessa alla conclusione di *stipulationes* accessorie, trovo, invece, interessante e significativo accostarla alle forme di affidamento di figli e di *servi* alle cure altrui delle quali troviamo traccia sia nel Digesto⁽¹⁵⁾ sia nei Codici Teodosiano e Giustiniano, così:

D. 32.99.3 (Paul. sing. de instrumenti significatione) *Eum, qui natus est ex ancilla urbana et missus in villam nutriendus, interim in neutris esse quidam putant: videamus, ne in urbanis esse intellegatur, quod magis placet.*

⁽¹²⁾ Non convincente pare l'opinione di P. MORIAUD, *De la simple famille paternelle en droit romain*, Parigi, 1910, p. 105 s., secondo cui *legitime* rappresenterebbe un'inserzione dei commissari giustiniani che così facendo avrebbero voluto precisare il riferimento alla *adoptio plena*. In proposito osserva B. PITZORNO, *L'adozione privata*, cit., p. 66, nt. 1, che, comunque, pur volendo ammettere l'interpolazione, «non per questo cade la contrapposizione [...] fra l'*adoptio* con la clausola *si eum aliter quam ut filium observasset* e il *filium alienum suscipere* con la medesima clausola».

⁽¹³⁾ In questo senso si esprime anche C. RUSSO RUGGERI, *La datio*, cit., p. 45, che trova l'avverbio «perfettamente a posto ed oltremodo indicativo, giacché evidenzia l'intento del giurista di voler contrapporre l'adozione del *ius civile* a queste pratiche di assunzione di figli altrui non effettuate *legitime* e, dunque, irrilevanti quali adozioni sul piano dell'ordinamento civile».

⁽¹⁴⁾ V. C. RUSSO RUGGERI, *La datio*, cit., p. 44. La studiosa (EAD., *La datio*, cit., p. 22 ss.) ritiene, inoltre, che gli atti negoziali contenuti nei papiri greco-egizi (P. OXY. IX, 1206 e P. LIPS. 28) sarebbero il risultato di una recezione della pratica romana e non viceversa, come, più in generale, la dottrina è invece portata ritenere.

⁽¹⁵⁾ Da parte di giuristi che hanno operato durante il principato e che dovevano avere ben presente il retaggio di prassi più risalenti.

D. 50.16.210 (Marcian. 7 inst.) *Is, qui natus est ex mancipiis urbanis et missus est in villam nutriendus, in urbanis servis constituetur.*

D. 19.5.13.1 (Ulp. 30 ad Sab.) *Iulianus libro undecimo digestorum scribit, si tibi areae meae dominium dedero, ut insula aedificata partem mihi reddas, neque emptionem esse, quia pretii loco partem rei meae recipio, neque mandatum, quia non est gratuitum, neque societatem, quia nemo societatem contrahendo rei suae dominus esse desinit. Sed si puerum docendum vel pecus pascendum tibi dedero vel puerum nutriendum ita, ut, si post certos annos venisset, pretium inter nos communicaretur, abhorreere haec ab area eo, quod hic dominus esse non desinit qui prius fuit: competit igitur pro socio actio. Sed si forte puerum dominii tui fecero, idem se quod in area dicturum, quia dominium desinit ad primum dominum pertinere. Quid ergo est? In factum putat actionem Iulianus dandam, id est praescriptis verbis. ergo si quis areae dominium non transtulerit, sed passus sit te sic aedificare, ut communicaretur vel ipsa vel pretium, erit societas. Idemque et si partis areae dominium transtulerit, partis non, et eadem lege aedificare passus sit.*

C. 6.2.16. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. ARTEMIDORO ET ALIIS. *Si servum vestrum nutriendum qui susceperat venumdedit, furtum commisit.* [a. 294]

CTh. 5.10.1. IMP. CONSTANTINUS A. ITALIS SUIS. *Secundum statuta priorum principum si quis a sanguine infantem quoquo modo legitime comparaverit vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem: ita ut, si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui enim pretium competens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere, ut et distrahendi pro suo debito causam liberam habeat: poenae subiciendis his qui contra hanc legem venire temptaverint.* [a. 329]

CTh. 9.31.1. IMPP. HONOR[IUS] ET THEODOS[IUS] AA. CAECILIANO P[RAEFECTO] P[RAETORIO]. POST ALIA: *Nemo curialium plebeiorum possessorumve filios suos nutriendos pastoribus tradat. Aliis vero rusticanis, ut fieri solet, nutriendos dari non vetamus. Si vero post istius legis publicationem quisquam nutriendos pastoribus dederit, societatem latronum videbitur confiteri.* [a. 409]

Nel caso di CTh. 9.31.1 e di C. 6.2.16, fra l'altro, non è fatta allusione alla condizione di neonato di colui che viene consegnato alle altrui cure, ciò che suggerisce la possibilità che venissero affidati anche individui che fossero più avanti nell'età. Da questi testi⁽¹⁶⁾ appare emergere come una prassi consistente nell'affidamento di soggetti ad altri, che prescindendo da particolari formalità, non fosse estranea all'ambiente romano⁽¹⁷⁾ e venisse, anzi, variamente utilizzata.

⁽¹⁶⁾ Sui quali rimando a C. LORENZI, *De iure necandi et vendendi et exponendi liberos nel diritto romano tardoimperiale*, Napoli, 2018, p. 152 ss.

⁽¹⁷⁾ Come afferma C. RUSSO RUGGERI, *La datio*, cit., p. 46, è da escludere «che scritture private del tipo di quelle pervenute nei papiri *Oxy.* 1206 e *Lips.* 28, ammesso anche che siano conformi a costumaze locali, abbiano fatto conoscere ed introdotto a Roma concezioni estranee alla mentalità romana».